



COMUNE DI GIOVO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 26 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

L'anno Duemiladieci, addì Tre, del mese di Giugno, alle ore 20:35, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio comunale, così costituito:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presenti |
|-----------------------|-------------|----------|
| BRUGNARA MASSIMILIANO | Sindaco | SI |
| ARMAN GIULIANO | Consigliere | SI |
| BIADENE MARISA | Consigliere | SI |
| BRUGNARA ERIKA | Consigliere | SI |
| BRUGNARA ANTONIO | Consigliere | SI |
| BRUGNARA GUIDO | Consigliere | SI |
| BRUGNARA STEFANO | Consigliere | SI |
| ERLER IVO | Consigliere | SI |
| FRISMON ELENA | Consigliere | SI |
| MOSER MATTEO | Consigliere | SI |
| NARDON ENRICO | Consigliere | SI |
| PELLEGRINI SAMUELE | Consigliere | NO |
| PIFFER DAVIDE | Consigliere | SI |
| SEBASTIANI MARCO | Consigliere | SI |
| STONFER VITTORIO | Consigliere | SI |

Assiste il Segretario comunale Luca Menapace.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Guido Brugnara, nella sua qualità di Consigliere anziano, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.

Ufficio TECNICO
Estensore: ERLER DIEGO

RICORSI AMMINISTRATIVI

Si rende noto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 comma 5 della L.R. 1/1993 e s.m.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della L. 06.12.1971 n. 1034, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, assume la Presidenza del Consiglio comunale il Consigliere più anziano di età, Sig. Guido Brugnara, il quale, nel rispetto del disposto di cui al predetto comma, ha provveduto altresì alla convocazione del Consiglio comunale nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione prot. n. 3246 di data 26.05.2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il regolamento edilizio approvato con propria deliberazione n. 90 dd. 20.12.90 ed in particolare l'art. 12 il cui testo è stato modificato con le proprie deliberazione n. 41 dd. 11.10.1995, e n. 28 del 26.6.2000;
- Dato atto che l'art. 36 comma 1. lettera i) della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 concernente la "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" stabilisce il nuovo ordinamento della Commissione edilizia e che l'art. 149 comma 4 ter della medesima legge provinciale stabilisce l'obbligo dei comuni di provvedere, in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie, a procedere alla nomina della Commissione nel rispetto delle nuove disposizioni;
- Preso atto che la nuova normativa stabilisce
 - facoltà ai Comuni, ove ritenuta opportuna e comunque mediante apposita variante al Regolamento edilizio, di sopprimere la commissione edilizia attribuendo le funzioni ad essa spettanti all'ufficio tecnico comunale ovvero alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità;
 - facoltà ai Comuni di costituire la Commissione edilizia, osservando obbligatoriamente i nuovi criteri di nomina e formazione stabiliti dall'art. 36 comma 1 lett. i) della L.P. 4 marzo 2008 n. 1;
- Che per quanto previsto dalla circolare provinciale n. 2049/10 del 09.03.2010, si desumeva che i Comuni, che intendano costituire la Commissione, devono provvedere al rinnovo della stessa, nel rispetto delle condizioni previste dalla nuova normativa, in occasione del primo rinnovo successivo all'entrata in vigore dell'art. 16 della L.P. 3 marzo 2010 n. 4, anche in assenza di adeguamento del regolamento edilizio;
- Che diversamente con la circolare prot. 4586 del 26.5.2010 è stata chiarita l'esigenza che i nuovi Consigli comunali provvedano ad adottare con urgenza il provvedimento di soppressione della Commissione edilizia e o diversamente a stabilire i nuovi criteri di nomina della stessa in coerenza con la L.P. 1/2008 mediante la modifica del regolamento edilizio;
- Ritenuto opportuno confermare l'esistenza della Commissione edilizia quale organo di consulenza tecnica in grado di garantire un più approfondito e competente esame delle pratiche edilizia potendo utilizzare diverse professionalità operanti nei settori dell'edilizia, dell'urbanistica e delle altre materie ad esse connesse;
- Preso atto che ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera i) della L.P. 1/2008 il regolamento edilizio comunale dovrà stabilire l'ordinamento della Commissione edilizia secondo le seguenti condizioni :
 - non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri e assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia edilizia e urbanistica;
 - i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi in forme associate presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici;
 - il numero massimo di componenti, compreso il presidente, non può superare i cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- Ritenuto opportuno, con riguardo al limitato numero di componenti previsto dalla nuova legge , confermare la nomina della Commissione in modo da comprendere professionalità operanti nei diversi settori dell'edilizia, dell'urbanistica, del paesaggio, del territorio e antincendio, che possano supportare l'azione edilizia territoriale in modo competente e complementare;
- Che a tal fine, nel rispetto delle nuove normative, si propone la costituzione della nuova commissione edilizia nella seguente composizione :
 - membri di diritto della Commissione edilizia comunale:
il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, che la presiede.
 - membri nominati dalla Giunta comunale:
 1. un architetto esperto in materia urbanistica e paesaggistica
 2. un ingegnere esperto in materia impiantistica o civile
 3. un geometra o perito edile esperto in materia edilizia
 4. il comandante pro tempore del locale corpo dei Vigili del fuoco volontari.
- Che il Responsabile del servizio tecnico o altro tecnico comunale incaricato provvederà a relazionare alla Commissione edilizia sulle pratiche all'ordine del giorno; il verbale della Commissione sarà redatto da Segretario

comunale e in sua assenza le sue funzioni saranno assolte del Responsabile del Servizio tecnico comunale, il quale nella redazione del verbale potrà avvalersi di un collaboratore del medesimo Servizio;

- Dato atto che ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. comma i) della L.P. 1/2008 l'adeguamento dell'art. 12 del Regolamento edilizio concernente il novo ordinamento della "Commissione edilizia", deve individuare i casi in cui è richiesto il parere della commissione edilizia;
- Che a tal fine si stabilisce la funzione consultiva della Commissione in tutti i casi previsti dalla legge e dai regolamenti e comunque su tutti gli argomenti in ordine al quale il Sindaco, l'Assessore delegato o il Responsabile del servizio tecnico lo ritengano opportuno;
- ciò premesso si propone di modificare l'art. 12 del Regolamento edilizio comunale con il seguente testo sostitutivo:

art. 12 - Commissione edilizia comunale

1.) È istituita, con funzioni consultive in materia urbanistica, edilizia ed ambientale una Commissione edilizia comunale, la quale esprime il proprio parere sui piani attuativi, sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, sulle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, sulle concessioni ad edificare, sulle opere pubbliche, sulle droghe urbanistiche, sulla sanatoria edilizia e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche qualora queste non siano già oggetto di autorizzazione paesaggistica ambientale.

Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto, oltre ai casi previsti dal presente regolamento, su qualsiasi oggetto inerente la materia urbanistica ed edilizia in ordine ai quali il Sindaco, l'Assessore competente o il Responsabile del Servizio tecnico lo ritengano utile ed opportuno.

2.) La Commissione edilizia comunale è nominata dalla Giunta comunale ed è così composta:

- il Sindaco pro tempore o l'Assessore da lui delegato, che la presiede, membro di diritto
- un architetto esperto in materia urbanistica e paesaggistica
- un ingegnere esperto in materia impiantistica o civile
- un geometra o perito edile esperto in materia edilizia
- il Comandante pro tempore del locale corpo dei vigili del fuoco volontari.

3.) Partecipano alle riunioni in veste di supporto tecnico:

- il Responsabile del servizio tecnico o altro tecnico comunale incaricato, senza diritto di voto, che relazionerà sulle pratiche all'ordine del giorno della Commissione edilizia sulla base delle risultanze dell'istruttoria contenute in un atto scritto; tale atto si configura come atto interno preparatorio al parere della Commissione e pertanto è sottratto al diritto di accesso;
- il Segretario comunale con funzioni di verbalizzante. In caso di assenza del Segretario comunale o di sua impossibilità a prendere parte alle riunioni, le sue funzioni saranno svolte dal Responsabile del Servizio tecnico, il quale nella redazione del verbale si potrà avvalere di un collaboratore del medesimo Servizio.

4.) Ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera i) della L.P. 4 marzo 2008 n. 4:

- non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia urbanistica e edilizia
- i liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi in altre forme associate, presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere nell'ambito del territorio comunale di Giovo, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici
- il numero massimo di componenti, compreso il Presidente, non può superare i cinque componenti.

5.) La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritti di voto, tecnici e esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.

6.) I componenti restano in carica fino alla nomina della nuova Giunta comunale a seguito del rinnovo delle Amministrazioni comunali e comunque continueranno a svolgere i loro compiti in regime di *prorogatio* fino alla nomina dei successori.

7.) I componenti della Commissione edilizia che senza giustificato motivo rimangano assenti per più di tre sedute decadono dall'incarico. Sono revocati inoltre in caso di mancato rispetto delle limitazioni previste al precedente comma 4. I membri decaduti vengono sostituiti con la stessa procedura di nomina. I nuovi nominati durano in carica per il restante periodo di validità dei membri sostituiti.

8.) Non possono far parte della Commissione i fratelli, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

9.) La Commissione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato e si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, di norma ogni mese e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno 3 giorni prima di ogni seduta.

10.) Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione edilizia occorre la presenza della maggioranza (almeno 3) dei componenti.

11.) I pareri della Commissione edilizia sono resi a maggioranza di voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.) La Commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi la necessità, i firmatari o i progettisti delegati delle domande di concessione.

13.) I pareri della Commissione sono trascritti su un verbale firmato dal Segretario e dai componenti della Commissione stessa presenti alle adunanze. I verbali, che devono contenere le motivazioni dei pareri espressi, sono comunicati al soggetto competente al rilascio del provvedimento finale.

14.) Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato assuma decisioni difformi al parere della Commissione dovrà darne comunicazione alla Commissione stessa. Tale comunicazione dovrà essere messa a verbale.

15.) I singoli componenti della Commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti che riguardino l'interesse proprio o del coniuge o di partenti e affini fino al secondo grado. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

16.) Le sedute della Commissione edilizia non sono pubbliche ed i membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori sulla medesima. È fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della Commissione.

- Visto il regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 20.12.1990, modificato con deliberazioni n. 41 del 11.20.1995 e n. 28 del 20.12.1990;
- Vista la Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e s.m., concernente la "Pianificazione urbanistica e governo del territorio"
- Sentiti gli interventi dei Consiglieri ;
- Accertata la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26 comma 3 lett. a) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.01.02.2005 n.3/L e s.m.
- visto il favorevole parere tecnico-amministrativo espresso ai sensi dall'art. 16 punto 6) della L.R. 23.10.1998, n° 10;

Con voti favorevoli n. quattordici, contrari n. zero, astenuti n. zero, su n. quattordici Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di modificare l'art. 12 del Regolamento edilizio comunale approvato con propria deliberazione n. 90 del 20.12.1990 e s.m., contenente l'ordinamento della "Commissione comunale per l'edilizia", nel seguente nuovo testo:

art. 12 - Commissione edilizia comunale

1.) È istituita, con funzioni consultive in materia urbanistica, edilizia ed ambientale una Commissione edilizia comunale, la quale esprime il proprio parere sui piani attuativi, sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, sulle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, sulle concessioni ad edificare, sulle opere pubbliche, sulle droghe urbanistiche, sulla sanatoria edilizia e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche qualora queste non siano già oggetto di autorizzazione paesaggistica ambientale.

Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto, oltre ai casi previsti dal presente regolamento, su qualsiasi oggetto inerente la materia urbanistica ed edilizia in ordine ai quali il Sindaco, l'Assessore competente o il Responsabile del Servizio tecnico lo ritengano utile ed opportuno.

2.) La Commissione edilizia comunale è nominata dalla Giunta comunale ed è così composta:

- il Sindaco pro tempore o l'Assessore da lui delegato, che la presiede, membro di diritto
- un architetto esperto in materia urbanistica e paesaggistica
- un ingegnere esperto in materia impiantistica o civile
- un geometra o perito edile esperto in materia edilizia
- il Comandante pro tempore del locale corpo dei vigili del fuoco volontari.

3.) Partecipano alle riunioni in veste di supporto tecnico:

- il Responsabile del servizio tecnico o altro tecnico comunale incaricato, senza diritto di voto, che relazionerà sulle pratiche all'ordine del giorno della Commissione edilizia sulla base delle risultanze dell'istruttoria contenute in un atto scritto; tale atto si configura come atto interno preparatorio al parere della Commissione e pertanto è sottratto al diritto di accesso;
- il Segretario comunale con funzioni di verbalizzante. In caso di assenza del Segretario comunale o di sua impossibilità a prendere parte alle riunioni, le sue funzioni saranno svolte dal Responsabile del Servizio tecnico, il quale nella redazione del verbale si potrà avvalere di un collaboratore del medesimo Servizio.

4.) Ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera i) della L.P. 4 marzo 2008 n. 4:

- non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia urbanistica e edilizia
- i liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi in altre forme associate, presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere nell'ambito del territorio comunale di Giovo, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici
- il numero massimo di componenti, compreso il Presidente, non può superare i cinque componenti.

5.) La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritti di voto, tecnici e esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.

6.) I componenti restano in carica fino alla nomina della nuova Giunta comunale a seguito del rinnovo delle Amministrazioni comunali e comunque continueranno a svolgere i loro compiti in regime di *prorogatio* fino alla nomina dei successori.

7.) I componenti della Commissione edilizia che senza giustificato motivo rimangano assenti per più di tre sedute decadono dall'incarico. Sono revocati inoltre in caso di mancato rispetto delle limitazioni previste al precedente comma 4. I membri decaduti vengono sostituiti con la stessa procedura di nomina. I nuovi nominati durano in carica per il restante periodo di validità dei membri sostituiti.

8.) Non possono far parte della Commissione i fratelli, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

9.) La Commissione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato e si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, di norma ogni mese e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno 3 giorni prima di ogni seduta.

10.) Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione edilizia occorre la presenza della maggioranza (almeno 3) dei componenti.

11.) I pareri della Commissione edilizia sono resi a maggioranza di voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.) La Commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi la necessità, i firmatari o i progettisti delegati delle domande di concessione.

13.) I pareri della Commissione sono trascritti su un verbale firmato dal Segretario e dai componenti della Commissione stessa presenti alle adunanze. I verbali, che devono contenere le motivazioni dei pareri espressi, sono comunicati al soggetto competente al rilascio del provvedimento finale.

14.) Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato assuma decisioni difformi al parere della Commissione dovrà darne comunicazione alla Commissione stessa. Tale comunicazione dovrà essere messa a verbale.

15.) I singoli componenti della Commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione dei progetti che riguardino l'interesse proprio o del coniuge o di partenti e affini fino al secondo grado. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.



- 16.) Le sedute della Commissione edilizia non sono pubbliche ed i membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori sulla medesima. È fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della Commissione.
2. Di dare atto che per effetto dell'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, a partire dal 08.11.2001 è abolito l'istituto del controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei Comuni.
 3. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente deliberazione è ammesso: opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m..), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza dell'adozione della presente deliberazione al fine di consentire la sollecita nomina della Commissione edilizia, con separata votazione, con voti favorevoli n. quattordici, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. quattordici Consiglieri presenti

delibera

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 4 della L.R. 1/1993 e s.m.

N:\DATI DELIBERE\STAMPE DELIBERE\DB\PRT\SYSADM_01_13110610.doc



COMUNE DI GIOVO

PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA del 3 giugno 2010 - n. 26

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ART.12 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO,
RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 81 DEL T.U.LL.RR.O.C. APPROVATO CON D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.
3/L

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ TECNICO-
AMMINISTRATIVA: FAVOREVOLE

Giovo, 31 maggio 2010

Il Segretario comunale
Luca Menapace



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Consigliere anziano
Guido Brugnara



Il Segretario
Luca Menapace



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 07-06-2010 all'Albo Pretorio di questo comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.

Giovo, 07-06-2010



Il Segretario comunale
Luca Menapace



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54 comma 4 della L.R. 1/1993 e s.m.; si dà atto che per effetto dell'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, a partire dal 08.11.2001 è abolito l'istituto del controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei Comuni.

Giovo, 07-06-2010



Il Segretario comunale
Luca Menapace



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Giovo, 07-06-2010

Il Segretario comunale
Luca Menapace

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 1/1993 e s.m.; si dà atto che per effetto dell'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, a partire dal 08.11.2001 è abolito l'istituto del controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale sugli atti dei Comuni.

Giovo, _____

Il Segretario comunale